



Istituto di Istruzione Superiore
I.T.C. "CRESCENZI" - I.T.G. "PACINOTTI"

Tel. 051/3397411 - Fax 051/585231

Via Saragozza n.9 - 40123 BOLOGNA - Cod.Fiscale: 80073950372
e-mail: postacertificata@pec.crescenzipacinotti.it - bois013001@istruzione.it
Indirizzo Internet: www.crescenzipacinotti.it

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE

ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 comma 7, della circ.n°20 del 4 marzo 2011 e della nota n°2065 del 2 marzo 2011
Approvato dal Collegio Docenti

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO il DPR n.122/2009 "Regolamento della valutazione" che dispone:

- art. 14 c.7 "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."

- RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale;
SENTITE le proposte avanzate dal Dirigente Scolastico;
Dopo ampio dibattito, il Collegio docenti, all'unanimità

DELIBERA

di adottare il seguente REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 comma 7 :

art. 1 Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

art. 2 Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Per l'a.s. 2011/2012 il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'a.s. è il 25% per ogni classe secondo la seguente tabella:

TEMPO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2011/2012

Costruzioni, Ambiente e Territorio / Geometri

CLASSI	Ore settimanali	Ore annuali	Ore Assenze consentite (25% totale)
Prime Nuovo Ordinamento	Ore 32	1056	264
Seconde nuovo ordinamento	Ore 32	1056	264
Terze tradizionali	Ore 32	1056	264
Terze Sperimentali	Ore 32	1056	264
Quarte Tradizionali	Ore 32	1056	264
Quarte Sperimentali	Ore 32	1056	264
Quinte Tradizionali	Ore 32	1056	264
Quinte Sperimentali	Ore 32	1056	264

N.B. Per gli alunni che non si avvalgono dell'I.R.C. e che hanno optato per "uscita dalla scuola", "studio individuale con o senza assistenza", il monte ore è decurtato di n°33 ore



Istituto di Istruzione Superiore
I.T.C. "CRESCENZI" - I.T.G. "PACINOTTI"

Tel. 051/3397411 - Fax 051/585231

Via Saragozza n.9 - 40123 BOLOGNA - Cod.Fiscale: 80073950372
e-mail: postacertificata@pec.crescenzipacinotti.it - bois013001@istruzione.it
Indirizzo Internet: www.crescenzipacinotti.it

Amministrazione, Finanza e Marketing

Classi	Ore settimanali	Ore annuali	Assenze consentite
Prime nuovo ordinamento	32	1056	264
Seconde nuovo ordinamento	32	1056	264
Terza Igea	32	1056	264
Terza Mercurio	32	1056	264
Quarta Igea	32	1056	264
Quarta Mercurio	32	1056	264
Quinta Igea	32	1056	264
Quinta Mercurio	32	1056	264

N.B. Per gli alunni che non si avvalgono dell'I.R.C. e che hanno optato per "uscita dalla scuola" "studio individuale con o senza assistenza" il monte ore è decurtato di n°33 ore

art. 3 **Calcolo della percentuale di assenze** – Tutte le assenze, incluse le entrate in ritardo e le uscite anticipate, vengono annotate dal Docente sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art.6, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

art. 4 **Non sono computate come ore di assenza** la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF, visite guidate e aziendali, soggiorno all'estero, viaggi d'istruzione, attività di Alternanza scuola-lavoro, attività di orientamento universitario, partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi, conferenze etc).

Le ore di attività didattica extrascolastica vanno regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.

L'assenza dalle lezioni curriculari dello studente, sottoposto a sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo.

Per gli alunni che, in ospedale o in istruzione domiciliare, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR 22/06/2009).

art. 5 **Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:**

- gravi motivi di salute documentati ;
- gravi motivi personali documentati ;
- assenze, uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'associazione sportiva di appartenenza.
- alunni certificati (diversamente abili)

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

art. 6 Le deroghe sono concesse **a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.** Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

art.7 Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.